



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONSO
Via Rosselle, 12 – 35040 PONSO
Tel. 0429-95095 Fax 0429/656781 C.F. 82006530289
e-mail: PDIC831009@istruzione.it - sito: www.ic-ponso.it



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ALLEGATO E

Protocollo per l'inclusione degli alunni con DSA

Gruppo Inclusione

Presentato al Collegio Docenti del 18/05/2017

		RILEVAZIONE																											
A		B										C1	D					E	F	G	H								
ALUNNI		LEGGE 104/92										DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (con diagnosi relazione centro diagnostico accreditato)	SVANTAGGIO / DISAGIO																
COGNOME		SESSO	1. Disabilità visiva	2. disabilità uditiva	3. disabilità neuromotoria	4. disabilità intellettiva	5. sindromi genetiche	6. disabilità psicosociale	7. disturbi del comportamento	8. disturbi dell'apprendimento	altro	1. DSA L. 170/10	2. DEFICIT DI LINGUAGGIO	3. SEC. NON VERBALI	4. ADHD	5. ALTRO	DIAGNOSI DEL (indicare la data)	PDP (1 se SI, 0 se no)	ALUNNI NEODARRIVATI CON CITTADINANZA NON ITALIANA	D1	D2	D3	D3A	PDP (1 se SI, 0 se no)	PRIGINE DI SCUOLA (I, P, S1, S2)	CLASSE	SEDE		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													

NOTE* il ritardo scolastico si intende per gli alunni che sono stati fermati.

DSA (Legge n.170 del 8.10.2010, Linee Guida DM 12.7.2011)

Si tratta di quei disturbi specifici di apprendimento di natura neurobiologica che alunni con intelligenza e caratteristiche psicofisiche nella norma possono mostrare in quelle abilità specifiche degli apprendimenti scolastici, quali la lettura (dislessia), la scrittura (disortografia e disgrafia) o il calcolo (discalculia).

INDICE

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI DSA	pag. 53
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO	pag. 54
FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA	pag. 57
IL PDP (Piano Didattico Personalizzato)	pag. 59
INDICAZIONI PER LE LINGUE STRANIERE	pag. 60
INDICAZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ESAME DI STATO	pag. 61
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI	pag. 63
VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE	pag. 65
PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DIFFICOLTÀ RIFERIBILE A DSA	pag. 66
ALLEGATI	pag. 68

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI DSA

Il presente protocollo è stato stilato tenendo conto della normativa vigente di cui si elencano di seguito i riferimenti:

- Nota ministeriale n 4099 del 5 ottobre 2004, richiamata da altra nota del 5 gennaio 2005: alunni con diagnosi specialistica di DSA possono utilizzare strumenti compensativi a scuola.
- Nota ministeriale n 1787 del 1 marzo 2005: Esami di Stato 2004-2005 - Alunni affetti da dislessia
- Nota ministeriale n 4674 del 10 maggio 2007: Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative
- C.M. n.28 del 15 marzo 2007: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007. Per quanto riguarda gli alunni con DSA si veda in particolare il punto 4
- Ordinanza Ministeriale n.26 del 15 marzo 2007: Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007. Per gli alunni con DSA si veda in particolare l'art. 12, 7° comma, quarto punto
- Legge 8 ottobre 2010 n. 170: norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
- Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 – Trasmissione Linee guida DSA
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento allegate al decreto ministeriale 5669/2011

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

(Legge 170 dell'8 ottobre 2010 e D.M. 12 luglio 2011)

Che cosa sono i Disturbi Specifici di Apprendimento:

Con la legge 8 ottobre 2010 **n.170** si è arrivati ad un riconoscimento legale della **dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia**, quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati "DSA", che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

La stessa legge ha dato una loro definizione:

- per **dislessia** si intende un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
- per **disgrafia** si intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione della grafia;
- per **disortografia** si intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
- per **discalculia** si intende il disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

L'entità di tali disturbi deve essere valutata da equipe medico specialistiche tramite test appositi.

Questi disturbi possono presentarsi isolati, ma sono più spesso presenti contemporaneamente (comorbidità anche tra i DSA).

Le finalità perseguite dalla legge per le persone con DSA (art. 2):

1. favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto,
2. garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
3. ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
4. adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
5. preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
6. favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
7. incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
8. assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

La legge n.170 ha riconosciuto:

- il **diritto all'istruzione** e ad una didattica che deve essere:
 - individualizzata, ossia centrata sul singolo alunno come recupero individuale e adattamento della metodologia;
 - personalizzata poiché rivolta ad un particolare alunno con la sua specificità che necessita di strategie particolari;
- il **diritto alla flessibilità didattica**;
- il **diritto a misure dispensative** che non hanno il fine di ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento nazionale, ma che evitano situazioni di affaticamento e di disagio (ad esempio: dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera, dispensa dalla lettura ad alta voce, dispensa dall'uso del corsivo, tempi personalizzati, ...);
- il **diritto a strumenti compensativi**: misure e strumenti (tecnologici e non) che aiutano l'alunno con DSA a ridurre gli effetti del suo disturbo, predisponendo una modalità di apprendimento più adatta alle sue caratteristiche, senza tuttavia facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo (ad esempio: software per la sintesi vocale, registratore vocale, calcolatrice, tavola pitagorica, formulari, schemi o mappe per lo studio, ...);
- il **diritto ad avere adeguate forme di verifica e valutazione** garantite durante il

percorso di istruzione e di formazione scolastica ed universitaria, anche per quanto concerne gli Esami di Stato e quelli di ammissione all'Università, nonché gli esami universitari (art. 5 c.4).

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

FASI	TEMPI	MODALITÀ	SOGGETTI COINVOLTI
Iscrizione e acquisizione della segnalazione specialistica	Entro le scadenze stabilite dal MIUR	La famiglia procede all'iscrizione e fa pervenire alla segreteria la certificazione attestante la diagnosi	Dirigente Scolastico, personale di segreteria, referente DSA, famiglia
Prima accoglienza	Dopo l'iscrizione	Acquisizione di informazioni e visione della documentazione	Dirigente Scolastico, personale di segreteria, referente DSA
Determinazione della classe	maggio/settembre	<ul style="list-style-type: none"> - Incontro di continuità tra docenti - Presentazione del caso - Determinazione della classe 	Dirigente Scolastico, personale di segreteria, referente DSA, docenti
Inserimento in classe e predisposizione del PDP <u>Allegato 1</u> <u>Allegato 2</u>	settembre/ottobre	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento dell'elenco degli alunni con diagnosi di DSA. - Colloquio fra i docenti e passaggio di informazioni. - Raccolta di eventuali osservazioni sistematiche, al fine di stilare una bozza del PDP. <p>Il coordinatore di classe o l'insegnante prevalente prende contatto con lo specialista che segue l'alunno e programma, se necessario, un incontro con l'equipe di riferimento</p>	Personale di segreteria, referente DSA, coordinatore di classe/insegnante prevalente, componenti CdC/team docenti
Attuazione	Primo consiglio di classe o Programmazione settimanale	Il coordinatore di classe o insegnante prevalente aggiorna i colleghi sulle nuove diagnosi e sugli incontri avvenuti con gli specialisti. Imposta la programmazione pedagogico-didattica tenendo conto dei bisogni educativi di tutti gli alunni presenti in classe. Promuove un'attività didattica inclusiva progettata collegialmente.	Coordinatore di classe/insegnante prevalente, componenti CdC/team docenti.

<p>Approvazione del PDP; stesura finale e sottoscrizione del documento</p>	<p><u>ENTRO IL 30 NOVEMBRE</u></p>	<p>Definizione delle misure compensative e dispensative da attuare. Il PDP viene redatto dai docenti, dalla famiglia ed eventuale altro personale esterno alla scuola e firmato per accettazione da tutte le parti. Entro questa data si deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • far pervenire in segreteria didattica il PDP cartaceo per la firma del Dirigente • inviare il file del PDP all'insegnante referente DSA. <p>I PDP vanno inseriti nella "bacheca classe" di Argo, con le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "visibile solo ai docenti della classe" - "scadenza a fine anno scolastico". 	<p>Dirigente Scolastico, personale di segreteria, referente DSA, docenti, famiglia.</p>
<p>Valutazione intermedia e finale</p>	<p>fine I e II quadrimestre</p>	<p>Verifica e valutazione del PDP.</p>	<p>Componenti del CdC/team docenti</p>

IL PDP (Piano Didattico Personalizzato)

È:

- introdotto dall'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011, n. 5669
- impostato dalle *Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento*.

È uno strumento strategico di progettazione e di garanzia del diritto allo studio che:

- promuove e assicura continuità didattica;
- formalizza, cioè documenta le scelte strategiche per favorire le performance in ambito scolastico;
- programma, ossia stabilisce e definisce metodologie e criteri.

È uno strumento flessibile:

- modificabile *quando e se necessario*.

È uno strumento di condivisione, di raccordo e di collaborazione interistituzionale:

- viene concordato con la famiglia (alleato privilegiato), con le istituzioni e gli specialisti medici di riferimento.

In esso vanno inseriti e delineati tutti gli strumenti, i supporti e le strategie adottati per favorire l'apprendimento e il successo scolastico dell'alunno con DSA; pertanto va predisposto all'inizio di ogni anno scolastico.

Deve contenere:

- i dati anagrafici dell'alunno;
- la tipologia del disturbo (con riferimento alla diagnosi);
- le attività didattiche personalizzate;
- gli strumenti compensativi;
- le misure dispensative;
- le forme di verifica e valutazione personalizzate.

INDICAZIONI PER LE LINGUE STRANIERE

A) Dispensa dalle prestazioni scritte nelle lingue straniere

Secondo il DM 5669 del 2011, è possibile dispensare un alunno dalle prestazioni scritte nelle lingue straniere qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

1. certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
2. richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia;
3. approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante.

Se ricorrono tutte le condizioni indicate, in sede di **Esame di Stato**, le modalità e i contenuti delle prove orali, sostitutive delle prove scritte, verranno stabiliti dalla Commissione sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che supereranno l'Esame di Stato avendo sostenuto prove orali in sostituzione delle prove scritte, conseguiranno **il titolo legalmente valido**.

B) Esonero dall'insegnamento delle lingue straniere

Solo in caso di particolari gravità del disturbo, anche in comorbilità con altre patologie, è possibile esonerare gli alunni dall'insegnamento delle lingue straniere.

INDICAZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ESAME DI STATO

Il D.P.R. n°122 /2009 all'art.10 afferma che “Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede d'esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni”.

Nel documento del Consiglio di Classe di maggio si devono:

- riportare tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimenti alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d'anno;
- inserire modalità, tempi e sistemi valutativi per le prove d'esame.

La commissione d'esame terrà in considerazione per la predisposizione della terza prova scritta e per la valutazione delle altre due prove:

- tempi più lunghi;
- utilizzo di strumenti compensativi informatici se utilizzati in corso d'anno (es.: sintesi vocali, dizionari digitali);
- possibilità di avvalersi di un insegnante (membro della commissione) per la lettura dei testi delle prove;
- nei casi più gravi, soprattutto per la lingua straniera, un insegnante potrà scrivere la prova sotto dettatura da parte dello studente.

Anche per l'Esame di Stato, al termine del 1° ciclo di istruzione, si ritengono valide le indicazioni del DM 5669 del 2011.

In altre parole, al presentarsi di tutte le condizioni sotto elencate, l'alunno sarà dispensato dalle prove **scritte** in sede di esame di stato ma **dovrà sostenere la prova di lingua orale**.

1. certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
2. richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia;
3. approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con

particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante.

Se ricorrono tutte le condizioni indicate, in sede di **Esame di Stato**, le modalità e i contenuti delle prove orali, sostitutive delle prove scritte, verranno stabiliti dalla Commissione, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che supereranno l'Esame di Stato avendo sostenuto prove orali in sostituzione delle prove scritte, conseguiranno **il titolo legalmente valido**.

L'esonero da alcune prove nell'Esame di Stato

Secondo l'art. 6. comma 5 del D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 è importante chiarire la differenza tra "dispensa" (che può anche rivestire carattere temporaneo) ed "esonero". L'esonero prevede che gli alunni DSA abbiano necessità di seguire un percorso didattico differenziato. In sede di **Esame di Stato**, i candidati con DSA possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto ma, **finalizzate solo al rilascio dell'attestazione** di cui all'art. del DPR n. 323/1998.

L'esonero comporta quindi, come conseguenza, che i candidati non conseguano il diploma, ma **l'attestazione** di cui all'art. 13 del DPR n. 323/98.

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI

Si precisa che le prove Invalsi non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico.

Gli alunni con DSA, certificati ai sensi della l.170/2010, possono svolgere le prove (decide la scuola) a condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al superamento dello specifico disturbo. A titolo esemplificativo viene riportata qui di seguito la normativa INVALSI per lo svolgimento delle prove da parte di alunni con Bisogni Educativi Speciali, tra cui si trovano anche le indicazioni per gli alunni con DSA.

In ogni caso la scuola provvede ad inserire la presenza dell'alunno con DSA sulla mascherina elettronica per la raccolta delle informazioni di contesti individuali e in quella per l'inserimento delle risposte dello studente.

La segnalazione del bisogno educativo speciale consentirà di considerare i risultati degli alunni interessati nel rispetto della massima inclusione, e al contempo permetterà alle scuole di disporre di dati informativi e articolati. Per le scuole che ne facciano richiesta all'atto della registrazione, l'Invalsi mette a disposizione le prove in formato audio per l'ascolto individuale in cuffia delle prove lette da un donatore di voce.

			Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
BES	Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/1992	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L.104/92) Decide la scuola	PEI
		Disabilità sensoriale e motoria	Sì	Sì ^(c)	Decide la scuola	PEI
		Altra disabilità	Decide la scuola	NO ^(b)	Decide la scuola	PEI
	Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o diagnosi)	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 ^(d)	Decide la scuola	Sì ^(a)	Decide la scuola	PDP
		Diagnosi di ADHD - Borderline cognitivi - Altri Disturbi evolutivi specifici	Sì	Sì ^(a)	Decide la scuola	PDP
	Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale		Sì	Sì	NO	-

^(a) A condizione che le misure compensative o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o dello specifico disturbo.

^(b) Salvo diversa richiesta della scuola.

^(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale (ad esempio, sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.

^(d) Sono ricompresi anche gli alunni e gli studenti **con diagnosi** di DSA in attesa di certificazione.

VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

Il Collegio dei Docenti, considerata la normativa relativa alla valutazione (DL 137, Legge 169/08, CM 100/08 e Decreto n. 5 del 16.03.09), ha deliberato quanto segue:

Valutazione degli alunni con DSA

I Consigli delle classi frequentate da alunni con DSA dovranno:

- impostare le verifiche scritte con prevalenza di quesiti strutturati secondo la modalità verso la quale l'alunno/a abbia mostrato maggiore familiarità;
- permettere l'uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le prove di verifica sia scritte che orali;
- recuperare e/o integrare le prove scritte negative o incomplete con interrogazioni orali, concordate nei tempi e nei contenuti;
- *nella valutazione delle prove scritte tenere conto dei contenuti piuttosto che della forma.*

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DIFFICOLTÀ RIFERIBILE A DSA

– Scuola secondaria di primo grado

Alunno proveniente da altre scuole o nuova iscrizione/segnalazione in corso d'anno

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa avere un disturbo riconducibile ad un DSA, deve segnalare il caso al Dirigente Scolastico, al coordinatore di classe, quindi al referente DSA, i quali seguiranno la seguente procedura con molto tatto e discrezione:

1. colloquio con lo studente;
2. convocazione dei genitori;
3. in base ai risultati delle prime due fasi, eventuale invito rivolto ai genitori a recarsi alla ASL di competenza previa segnalazione.

In seguito alla consegna in segreteria da parte della famiglia della diagnosi di DSA rilasciata da struttura pubblica o centro accreditato, i docenti potranno redigere il PDP e adottare adeguate misure compensative e dispensative.

– Scuola primaria

PROTOCOLLO DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE CASI SOSPETTI DSA

La Regione Veneto e l'USR Veneto hanno predisposto una serie di strumenti che possono essere utilizzati nella pratica quotidiana per:

- la rilevazione di eventuali difficoltà di apprendimento;
- l'avvio di percorsi di recupero didattici mirati;
- la valutazione della ricaduta degli interventi di potenziamento.

La rilevazione precoce dei casi sospetti di DSA è una procedura attivata dal CTI secondo le indicazioni del Protocollo di Intesa.

Per il nostro Istituto, il gruppo GLI ha creato dei fascicoli specifici divisi per classi dove poter reperire la modulistica e le varie fasi dell'iter.

ATTIVITÀ E TEMPISTICA SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA

TEMPI	ATTIVITÀ	MATERIALI
settembre-novembre	<p style="text-align: center;">OSSERVAZIONE</p> <p>Individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative di lettura scrittura o calcolo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Allegato A4 per sc. infanzia - Allegato A5 per sc. primaria (in relazione alla classe di appartenenza)
dicembre-maggio	<p style="text-align: center;">POTENZIAMENTO (durata di almeno 3 mesi)</p> <p>Attivazione di percorsi didattici mirati al recupero delle di difficoltà.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Allegato A6 per sc. infanzia - Allegato A7 per sc. primaria (in relazione alla classe di appartenenza) - Attività e materiali prodotti da ciascun insegnante sulla base delle specifiche necessità rilevate.
giugno	<p style="text-align: center;">SEGNALAZIONE</p> <p>Al termine della classe 2^a verranno segnalati i soggetti "resistenti" all'intervento didattico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Allegato A1 infanzia - Allegato A2 primaria - Modello IC Ponso 1 - Modello IC Ponso 2 - Modello IC Ponso 3

ALLEGATI

Allegato 1

Promemoria per la stesura del PDP – Alunni DSA

Allegato 2

PDP per alunni DSA

Allegato 3

Quaderno per la rilevazione precoce alunni con DSA classe 1[^]

Allegato 4

Quaderno per la rilevazione precoce alunni con DSA classi 2[^] e 3[^]

Allegato 5

Quaderno per la rilevazione precoce alunni con DSA classi 4[^] e 5[^]